



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n./4029 Gen.

Al Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n.81

N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI, I e II

Ai Consiglieri regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Politiche regionali per la famiglia".
- (Reg. Gen. n.269) -

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo, Errico, Arena, Caputo, Ferraro, Insigne e Maisto.
Depositata l'8 maggio 2007.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
I e II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **9 MAG. 2007**

IL PRESIDENTE




Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 269

PROT n 103

NAPOLI 04 maggio 2007



Alla Segreteria Generale

SEDE

Oggetto: trasmissione proposta di legge.

Si trasmette la Proposta di Legge avente ad oggetto " Politiche Regionali per la Famiglia" ad iniziativa dei componenti Gruppo Consiliare Popolari UDEUR - LONARDO Alessandrina, ERRICO Fernando, ARENA Salvatore, CAPUTO Nicola, FERRARO Nicola, INSIGNE Vittorio, MAISTO Pietro Giuseppe.

Cordiali saluti.

Dott. Fernando Errico


Presidente Gruppo Consiliare Regionale

Popolari UDEUR

Err. Alessandrina
08/05/07



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*



PROPOSTA DI LEGGE

“POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA”

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI LONARDO
ALESSANDRINA, ERRICO FERNANDO, ARENA
SALVATORE, CAPUTO NICOLA, FERRARO
NICOLA, INSIGNE VITTORIO, MAISTO PIETRO
GIUSEPPE

- GRUPPO CONSILIARE POPOLARI UDEUR-

RELAZIONE

La Carta Costituzionale Italiana riconosce per la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna un elevatissimo ruolo sociale ed economico. La citata Carta Costituzionale, quindi, distingue chiaramente i diritti tra i singoli ed i diritti della famiglia prevedendo, per quest'ultima, un regime di valorizzazione anche attraverso provvidenze economiche. Purtroppo, però, tale obbligo costituzionale non è stato mai attuato perché nei decenni passati si è finito, pur se non volutamente, per sfavorire le



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR

famiglie italiane soprattutto quelle numerose e meno abbienti. Questo stato di cose ha fatto sì che, mentre negli altri paesi europei sono state attuate politiche reali in favore delle famiglie - si pensi al *quoziente familiare* - introdotto in Francia nel 1974 ed alla percentuale del PIL che si spende per la famiglia in Europa che è del 7,8% contro il 4% dell'Italia dove si è continuato ad ignorare le urgenze legate alla famiglia e alla natalità. Ciò che ne è conseguito è incontestabile ed è sotto gli occhi di tutti: - famiglie con sempre maggiori difficoltà economiche; giovani coppie dai legami socialmente precari; donne che partecipano sempre meno al mercato del lavoro; bassissimo tasso di natalità e tendenza a formare una famiglia in età sempre più avanzata

Noi Popolari UDEUR riteniamo, quindi, che sia assolutamente necessario mettere in campo, ad ogni livello da quello nazionale a quello regionale, interventi di politica sociale finalizzati a modificare le tendenze sopra elencate e ciò perché la famiglia è un elemento assolutamente necessario per l'esigenza e la stabilità dello Stato, per cui deve essere garantito ogni diritto ed ogni agevolazione ritenuta opportuna per la salvaguardia dell'istituto della famiglia in quanto tale.

A tal fine appare necessario ed opportuno mutare l'approccio politico - istituzionale collocando le politiche familiari nell'ambito della promozione piuttosto che in quelle dell'assistenza e della residualità degli interventi



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

che non possono essere relegati esclusivamente a situazioni di disagio e di difficoltà; occorrono, in sostanza, interventi in termini di investimento.

La proposta di legge che noi oggi presentiamo, accanto a provvedimenti assistenziali, intende mettere in campo iniziative tali per cui la famiglia viene posta al centro di azioni legate non solo a modificare situazioni di difficoltà ma anche a determinarne condizioni di crescita.

In una società in crisi come quella attuale, la famiglia rappresenta un elemento fondamentale per rinsaldare i legami sociali, per offrire una concreta risposta ai bisogni della persona, favorendo l'autonomia delle formazioni naturali che devono assumere il ruolo di primo referente delle politiche pubbliche in campo assistenziale, educativo, culturale ed abitativo.

Con la presente proposta di legge intendiamo dare alla famiglia maggiore ed opportuna dignità politica ed adeguata unitarietà legislativa nella certezza, culturale prima che politica, che è giunto ormai il tempo che le istituzioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, diano reale concretezza al dettato costituzionale e quindi si adoperino affinché riconoscano alla famiglia un ruolo strategico supportandola con adeguate politiche di valorizzazione.

Passiamo ora ad una breve illustrazione dell'articolato che si compone di 11 articoli:



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

- L'articolo 1 stabilisce le finalità generali in attuazione della Carta Costituzionale e degli atti internazionali in materia di diritti umani;
- L'articolo 2 enuncia i principi fondamentali in conseguenza dei quali la famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, viene riconosciuta come un elemento strategico per l'esistenza e la stabilità della stessa Regione Campania; in particolare, la Regione riconosce nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità, ed in forza di tale riconoscimento promuove, in cooperazione con gli altri enti territoriali, il servizio pubblico alla famiglia, cioè ogni attività resa da strutture pubbliche o private senza fini di lucro allo scopo di sostenere e valorizzare la famiglia stessa, nel rispetto delle convinzioni etiche, politiche e religiose dei cittadini, attraverso la tutela della vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione al periodo prenatale ed alla infanzia, la tutela della salute, dell'individuo nell'ambito familiare, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'individuo all'interno della famiglia e la funzione sociale della famiglia stessa;
- L'articolo 3, al fine di sostenere gli impegni e le responsabilità dei genitori, prevede l'istituzione, da parte dei Comuni, di "Centri per le Famiglie", aventi lo scopo di fornire informazioni, mobilitare e



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

- raccordare risorse pubbliche e private solidaristiche, nonché di favorire iniziative sociali di mutuo aiuto. Tali centri hanno principalmente funzioni di promozione, studio ed informazione, relativamente alle misure di sostegno per l'infanzia, la maternità e la paternità, e le loro attività sono coordinate con quelle svolte dai consultori familiari;
- L'articolo 4 sancisce il diritto ad avere una famiglia avente un ruolo fondamentale per tutti i suoi componenti, i quali assumono al suo interno una posizione di centralità. La Regione è impegnata, nei limiti delle proprie competenze, a rimuovere gli impedimenti sociali ed economici che non consentano l'effettiva esplicazione di tale diritto, in particolare favorendo la compresenza, nell'ambito della compagine familiare, di più generazioni. Nell'ambito dello stesso articolo è inoltre stabilito che il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia ed è considerato componente della stessa.
- L'articolo 5 sancisce il diritto del minore ad avere comunque una famiglia, sia essa d'origine, affidataria o adottiva. La famiglia deve essere posta in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori ed a tal fine la Regione, nei limiti delle proprie competenze, deve garantire i presupposti economici - sociali atti ad evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

- essa è numerosa e/o incapace di far fronte alle necessità di tutti i figli, quando il minore è in una situazione patologica, quale portatore di handicap, o si trova in uno stato di devianza psicologica o di tossicodipendenza, nonché quando la famiglia versa in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue, ovvero di carenza di ordine psico - pedagogico e culturale.
- L'articolo 6 stabilisce misure in favore di disabili ed anziani, impegnando la Regione, le istituzioni pubbliche specializzate e le Aziende Sanitarie locali, a porre in essere interventi a supporto delle famiglie che devono prestare assistenza a uno o più dei loro membri disabili e/o anziani. La Regione deve altresì garantire le condizioni per la permanenza e l'integrazione dell'anziano e/o del disabile nella famiglia, o che agevolano l'inserimento di tali soggetti in comunità di carattere familiare. Sono inoltre previsti incentivi in favore di associazioni e comunità che operano a tal fine, nonché contributi in favore delle famiglie che adottano bambini disabili.
- L'articolo 7 mira a promuovere "l'Associazionismo Familiare" in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale, in forza del quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

- o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità. In base a tale principio, la Regione deve valorizzare e sostenere le associazioni o le formazioni private volte a realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie o a promuovere la maternità e/o prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle donne impossibilitate a vivere la maternità come un evento desiderato;
- In tema di educazione, l'articolo 8 afferma che la famiglia è, prima di qualsiasi altra istituzione pubblica, luogo di educazione dei suoi componenti in cui si impara a stabilire un confronto relazionale con la società. Per questo motivo la famiglia deve essere posta in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa, attraverso adeguati strumenti di formazione e promozione. E' inoltre previsto un piano triennale per asili nido al fine di contribuire al finanziamento dei progetti di asili o forme alternative di cura per la prima infanzia, promossi da imprese ed associazioni di solidarietà familiare, che rispondano alle effettive esigenze del territorio.
- L'articolo 9 prevede varie misure di agevolazione finanziaria in favore delle famiglie con difficoltà economiche al fine di aiutarle a sostenere le spese effettuate per far fronte alle esigenze familiari e in particolare per ciò che concerne il diritto all'abitazione. Tra queste misure merita di essere segnalata l'erogazione di prestiti sull'onore,



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

- consistenti in prestiti in denaro senza interessi, ovvero a “tasso zero”, da restituire entro un periodo di tempo concordato non superiore, comunque, ai cinque anni. Il prestito sull'onore viene erogato alle famiglie in situazioni di temporanea difficoltà economica per il finanziamento di spese relative alle necessità della vita familiare, compreso il pagamento dell'affitto. Sono altresì previsti dei contributi per l'acquisto della prima casa, nonché l'erogazione di finanziamenti per l'abbattimento del tasso di interesse nella misura massima del 2% sui prestiti contratti dai beneficiari per esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio. E' infine prevista l'istituzione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari di immobili disponibili a locare gli appartamenti a famiglie che vivono in situazioni di precarietà lavorativa ed a famiglie di immigrati che con il loro lavoro contribuiscono al benessere della società.
- L'articolo 10 impegna la Regione a prevedere agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare ad eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie.
- L'articolo 11 sancisce la dichiarazione d'urgenza della stessa legge.
- Con questa proposta di legge si è voluto dare un contributo fattivo a favore della famiglia: infatti si è redatta questa iniziativa legislativa che non ha una visione puramente assistenziale ma rappresenta una vera e propria offerta di servizi alla famiglia, utili affinché essa possa svolgere al meglio il suo ruolo educativo e sociale. La famiglia,



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

- quindi viene riconosciuta come protagonista attiva della costruzione dell'identità personale, dell'azione educativa e della politica regionale. La funzione educativa è importante perché la famiglia non è stata finora un interlocutore privilegiato delle altre agenzie educative, in grado di esprimere le proprie responsabilità e le proprie attese. Ancora, l'aumento delle persone non autosufficienti, anziani ma anche bambini e adulti disabili, è un problema incalzante che pesa proprio sulle famiglie, con gravi carichi esistenziali e assistenziali, notevoli costi economici e difficoltà; laddove invece si è individuato una rete di interventi per affrontare anche questa emergenza. La proposta di legge oggi presentata dai Popolari UDEUR riveste fondamentale importanza perché permette di avvalerci di un testo normativo in cui si va ad affrontare la difficile tematica in modo non parcellizzato, intervenendo in un momento storico particolarmente critico per la famiglia, attanagliata da una forte crisi economica e sociale che ne minaccia di fatto l'esistenza. In realtà la famiglia è ancora un investimento strategico prioritario per la crescita economica e sociale del paese ma deve essere adeguatamente sostenuta. E' per questo che viene presentata questa proposta di legge. Essa viene proposta come un nuovo modello di welfare familiare.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Popolari-UDEUR*

In definitiva i Popolari UDEUR sul piano Nazionale e Regionale con disegni di legge presentati al Parlamento ed oggi in contemporanea in tutti i Consigli Regionali d'Italia, vogliono dare un proprio contributo a favore della famiglia intesa in senso laico così come prevede l'articolo 29 della Costituzione Italiana perché essa per quanto ci riguarda rappresenta il nucleo strutturale della società civile. Salvaguardare e difendere la famiglia significa, per noi, salvaguardare e difendere la società.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA

Capo I

FINALITA'

Art. 1.

1. La presente legge, nei limiti delle competenze regionali previsti dall'articolo 117 della Costituzione, stabilisce le politiche di sostegno e promozione della famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, 47 e 53 della Carta Costituzionale, nonché dei principi contenuti negli atti internazionali in materia di diritti umani, ed in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a New York il 10 dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. L'attuazione della presente legge è garantita dall'azione coordinata della Regione, delle province, dei comuni singoli o associati, delle istituzioni pubbliche o private che operano nel territorio regionale.

Capo II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2.

1. La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, in quanto soggetto giuridico, è titolare di diritti, destinataria di tutela da parte della Regione e, più in generale, punto di riferimento sensibile della globalità degli effetti giuridici prodotti nella Regione stessa.
2. La Regione riconosce la famiglia come realtà sociale preesistente alla comunità politica e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.
3. La Regione riconosce altresì nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità, e in forza di tale riconoscimento promuove il servizio pubblico alla famiglia, come definito dal comma 4, e realizza in base a forme di cooperazione con le province e i comuni un'organica e integrata politica di sostegno e valorizzazione del nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche, politiche e religiose dei cittadini, la Regione tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare cura ed attenzione al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di assistenza ed educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, favorisce ed incentiva, nel rispetto del principio di

1

sussidiarietà, l'azione degli enti locali finalizzata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'individuo all'interno della famiglia e la funzione sociale della famiglia stessa.

4. Per servizio pubblico alla famiglia si intende ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettano i criteri direttivi fissati dalle leggi e dagli atti programmatici regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza ed il migliore rapporto tra costi e benefici del servizio stesso.

Capo III

CENTRI PER LE FAMIGLIE

Art. 3.

1. Al fine di sostenere gli impegni e le responsabilità dei genitori la Regione promuove e incentiva l'istituzione, in via sperimentale, da parte dei Comuni, di centri per le famiglie con bambini aventi lo scopo di fornire informazioni, mobilitare e raccordare risorse pubbliche, private solidaristiche, favorire iniziative sociali di mutuo aiuto.
2. I centri svolgono in particolare:
 - a) censimento dei bisogni e dei servizi inerenti i compiti di cura dei bambini e di organizzazione della vita quotidiana delle famiglie nonché promozione e coordinamento delle risorse con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini portatori di handicap;
 - b) promozione di supporti organizzativi e tecnici ed erogazioni di contributi economici a favore di gruppi e famiglie che realizzano iniziative di mutuo aiuto in ordine all'impegno di cura e di educazione dell'infanzia;
 - c) informazione in ordine alla legislazione, ai servizi e alle risorse attinenti la condizione femminile, l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, il diritto di famiglia, la maternità, la paternità e l'infanzia;
 - d) realizzazione di iniziative promozionali di studio e ricerca sulla condizione dell'infanzia, sulla prevenzione della violenza e dei maltrattamenti contro i minori, sulla condizione femminile e delle famiglie, con particolare riguardo alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura verso i figli.
3. Al fine dell'istituzione dei centri di cui al presente articolo la Giunta regionale emana, entro un anno dalla approvazione della presente legge, apposite direttive che individuano tempi di attuazione, criteri organizzativi e modalità di coordinamento con le attività dei consultori familiari.

Capo IV

DIRITTO ALLA FAMIGLIA

Art. 4.

1. La famiglia svolge un ruolo fondamentale rispetto a tutti gli individui che la compongono e che assumono nell'ambito della stessa una posizione di centralità.
2. Tutte le persone hanno diritto a formare e a far parte di una famiglia e a tal fine la Regione, nei limiti delle proprie competenze, rimuove gli impedimenti sociali ed economici che ostano al

2

godimento di tali diritti, riconoscendo e tutelando la necessità della compresenza, nell'ambito della compagine familiare, di più generazioni.

3. Il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia ed è considerato componente della stessa.

Capo V

DIRITTI DEI MINORI

Art. 5.

1. Il minore ha diritto ad avere comunque una famiglia, sia essa d'origine, affidataria o adottiva.
2. La famiglia deve essere posta in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori e a tal fine la Regione, nei limiti delle proprie competenze, garantisce i presupposti economico-sociali ad evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando:
 - a) la famiglia è numerosa e/o incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli;
 - b) il minore è in una situazione patologica, quale portatore di handicap, o si trova in uno stato di devianza psicologica o di tossicodipendenza;
 - c) la famiglia versa in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue, ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

Capo VI

INTERVENTI A SOSTEGNO DI DISABILI E ANZIANI

Art. 6.

1. La Regione, le istituzioni pubbliche specializzate e le aziende sanitarie locali, attuano interventi a supporto della famiglia con particolare riguardo alle famiglie che devono prestare assistenza a uno o più dei loro membri disabili e/o anziani.
2. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, garantisce altresì le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione dell'anziano e/o del disabile nella famiglia, o che agevolano comunque l'inserimento di tali soggetti in comunità di carattere familiare.
3. La Regione, nell'ambito di un programma articolato di interventi, promuove lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alle famiglie che devono prestare assistenza ai soggetti di cui al presente capo, anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e comunità che operano a tale fine.
4. La Regione, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta, concede contributi alle famiglie adottive di bambini disabili.

Capo VII

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

Art. 7.

1. La Regione attua il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in forza del quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte

3

dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui essi svolgono la loro personalità. In base a tale principio la Regione valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie promuovendo le associazioni o le formazioni private rivolte a:

- a) realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie conformemente ai loro compiti sociali ed educativi;
- b) promuovere la maternità e/o prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle donne impossibilitate a vivere la maternità come un evento desiderato.

Capo VIII

EDUCAZIONE

Art. 8.

1. La famiglia è, prima di qualsiasi altra istituzione pubblica, luogo di educazione dei suoi componenti in cui si impara a stabilire un confronto relazionale con la società.
2. La famiglia, quale soggetto responsabile dell'educazione dei suoi componenti, deve essere posta in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa.
3. Spetta alla Regione, nei limiti delle proprie competenze, fornire a tutte le famiglie, e in particolare a quelle disagiate moralmente, economicamente e culturalmente, adeguati strumenti di formazione, nonché promuovere forme di educazione al valore sociale della famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado.
4. La Regione adotta un piano triennale per asili nido al fine di contribuire al finanziamento dei progetti di asili o forme alternative di cura per la prima infanzia, promossi da imprese e associazioni di solidarietà familiare, che rispondano alle effettive esigenze del territorio, come programmate dal piano triennale.

Capo IX

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E ACCESSO ALLA PRIMA CASA

Art. 9

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nella misura del 2%, sui prestiti per le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate.
2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Euro 45.000 di prestito contratto.

4

3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'Istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti sul suo territorio.

5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3, con successivo provvedimento della Giunta regionale, è costituito un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il gestore del fondo. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di Euro 45.000.

6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti, effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2.

Nelle convenzioni sono definiti:

- a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;
- b) le procedure per l'esame delle domande;
- c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione di finanziamenti;
- d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
- e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.

7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle famiglie e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Regione per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa.

8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle famiglie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.

5

9. La Regione favorisce l'accesso alla prima casa mediante l'erogazione di contributi. La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l'importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di Euro 5.000 ed un massimo di Euro 30.000. L'importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all'handicap grave.

10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.

11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:

a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni;

b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;

c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a Euro 40.000.

12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:

a) non essere di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

b) avere un valore, come risultante dall'atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad Euro 200.000.

c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;

d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 200.000.

13. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell'agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:

a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;

b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;

c) alloggi autocostruiti;

d) alloggi acquisiti c/o recuperati mediante mutuo ipotecario;

6

c) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.

14. La Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari di immobili disponibili a locare gli appartamenti a famiglie che vivono in situazioni di precarietà lavorativa e a famiglie di immigrati che con il loro lavoro contribuiscono al benessere della società. La Giunta regionale con apposita deliberazione stabilisce le modalità e i criteri relativi all'istituzione e gestione del fondo di garanzia.

Capo X

AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Art. 10.

1. La Regione, per emancipare la famiglia dagli ostacoli di ordine economico che ne limitano la formazione, la crescita e lo sviluppo, prevede agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare ad eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie.

Capo XI

ENTRATA IN VIGORE

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.